



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2020/0365(COD)

26.7.2021

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
resilienza dei soggetti critici
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Relatore per parere "(*)": Alex Agius Saliba

"(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento"

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 16 dicembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici, corredata di una valutazione d'impatto basata sulla valutazione dell'attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa alle infrastrutture critiche europee (ECI) del 2019. Alla luce dell'importanza della cibersicurezza per la resilienza dei soggetti critici, la Commissione ha presentato parallelamente anche una proposta di revisione della direttiva NIS ("NIS 2"). Al fine di garantire la piena coerenza, gli obblighi in materia di resilienza informatica ai sensi della direttiva NIS 2 si applicherebbero anche ai soggetti critici individuati nella nuova proposta.

La proposta sulla resilienza dei soggetti critici rispecchia un cambiamento di approccio dall'attuale protezione di strutture singole al rafforzamento della resilienza dei soggetti critici che le gestiscono. La proposta imporrebbe agli Stati membri di adottare strategie nazionali ed effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e stabilisce che i soggetti critici debbano rafforzare la propria resilienza e capacità di fornire servizi essenziali. La procedura di individuazione dei soggetti critici sarebbe diversa rispetto a quella prevista dalla direttiva ECI. La Commissione avrebbe inoltre responsabilità di sorveglianza specifica dei soggetti critici di particolare rilevanza europea.

Il relatore sostiene in larga misura la proposta sulla resilienza dei soggetti critici e ritiene importante che la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori riconosca che le attuali misure a livello dell'UE volte a tutelare i servizi e le infrastrutture chiave dai rischi fisici devono essere aggiornate. Il rafforzamento della resilienza dei soggetti critici negli Stati membri e la creazione di condizioni di parità per detti soggetti in tutta l'Unione rivestono un'importanza fondamentale alla luce delle crescenti interconnessioni tra i settori, i soggetti e i servizi nel mercato interno.

Ai sensi dell'articolo 57 la commissione IMCO è associata con competenze condivise per quanto riguarda gli aspetti rientranti nel suo ambito di competenza tesi a migliorare il funzionamento del mercato interno.

Ambito di applicazione e definizioni

Il relatore accoglie con favore l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva, poiché consente di includere nuovi settori che in precedenza non godevano di misure di protezione specifiche. Il relatore ritiene tuttavia necessario definire chiaramente l'obiettivo generale di garantire un livello elevato di resilienza dei soggetti critici e delle infrastrutture essenziali e assicurare la fornitura di servizi essenziali, allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno.

Intende inoltre garantire un allineamento e un'armonizzazione maggiori delle direttive sulla resilienza dei soggetti critici e NIS 2, in particolare in relazione all'ambito di applicazione e alle definizioni, ove possibile. A tal fine, il relatore chiede che la protezione fisica di natura non informatica di cui alla proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici sia chiaramente separata dagli obblighi previsti dalla direttiva NIS 2 attraverso una chiara distinzione nella definizione di "resilienza" di cui all'articolo 2, punto 2. Propone inoltre una serie di definizioni ben articolate di "soggetto critico", "resilienza", "incidente", "infrastruttura essenziale", fra gli altri.

Strategia e valutazione dei rischi da parte degli Stati membri

Il relatore accoglie con favore la strategia tesa a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e la valutazione dei rischi che ciascuno Stato membro deve effettuare. Propone tuttavia dei suggerimenti volti a migliorare il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti critici e dei portatori di interessi, poiché tali imprese offrono servizi fondamentali per il buon andamento della vita quotidiana e una cooperazione rafforzata con esse è essenziale per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Riconosce altresì l'importanza di gestire i rischi legati ai fornitori e alla catena di approvvigionamento quando i soggetti critici vi fanno ricorso per garantire il contributo delle catene di approvvigionamento alla resilienza delle entità destinatarie.

Individuazione dei soggetti critici

Il relatore approva il fatto che gli Stati membri dovranno individuare i soggetti critici nei settori chiave pertinenti di cui all'allegato, ma osserva che essi saranno obbligati a individuare i soggetti per i settori e sottosectori dell'allegato presenti negli Stati membri e per i quali sono fornitori chiave di servizi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società e delle attività economiche. Il relatore ha pertanto formulato alcune proposte al riguardo.

Autorità competenti e punto di contatto unico

Il relatore riconosce l'importanza di una sorveglianza adeguata e di una maggiore cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Osserva tuttavia che andrebbero istituiti punti di contatto unici che esercitino una funzione di collegamento e di coordinamento con i soggetti critici, le autorità competenti e altri punti di contatto unici e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici. Il punto di contatto unico dovrebbe inoltre semplificare e armonizzare i canali di segnalazione (principio dello sportello unico).

Notifica degli incidenti

Il relatore ritiene che gli incidenti che perturbano in modo significativo le operazioni dei soggetti critici e sono di interesse pubblico debbano essere segnalati non soltanto alle autorità competenti tramite il punto di contatto unico, ma anche al pubblico o agli utenti interessati, se del caso. Il relatore invita altresì a chiarire alcuni dei requisiti riguardanti la notifica degli incidenti non ancora avvenuti e fornisce ulteriori indicazioni in merito alle soglie di segnalazione.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio¹⁷ stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 2019¹⁸, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti che possono perturbare le loro operazioni, di adattarvisi e di riprendersi.

¹⁷ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

Emendamento

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio¹⁷ stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 2019¹⁸, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti ***o le minacce*** che possono perturbare le loro operazioni, ***il funzionamento del mercato interno o la libera circolazione dei servizi essenziali, nonché di proteggersi da essi***, di adattarvisi e di riprendersi.

¹⁷ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Nonostante le misure esistenti a livello dell'Unione¹⁹ e a livello nazionale a sostegno della protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, i soggetti che gestiscono tali infrastrutture non sono adeguatamente attrezzati per affrontare i rischi attuali e previsti per il futuro per le loro operazioni, che possono portare a discontinuità nella fornitura di servizi essenziali per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Questo è dovuto a un panorama delle sfide dinamico, con minacce terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra le infrastrutture e i settori, nonché a un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che aumenta la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine nelle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità e l'efficienza di determinati tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di resilienza o di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, i settori e i tipi di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri.

Emendamento

(2) Nonostante le misure esistenti a livello dell'Unione¹⁹ e a livello nazionale a sostegno della protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, i soggetti che gestiscono tali infrastrutture non sono adeguatamente attrezzati per affrontare i rischi attuali e previsti per il futuro per le loro operazioni, che possono portare a discontinuità nella fornitura di servizi essenziali per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Questo è dovuto a un panorama delle sfide dinamico, con minacce terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra le infrastrutture e i settori, nonché a un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che aumenta la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine nelle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità e l'efficienza di determinati tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di resilienza o di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, i settori e i tipi di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri. ***A causa della maggiore interdipendenza intersettoriale e transfrontaliera fra le infrastrutture critiche, un incidente in uno Stato membro può interessare seriamente le attività di un altro Stato membro. Al fine di raggiungere un elevato livello di resilienza delle infrastrutture critiche in tutta l'Unione, i servizi e le infrastrutture essenziali dovrebbero essere protetti e resilienti in***

¹⁹ Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP).

¹⁹ Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP).

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della sanità, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con **potenziali ripercussioni negative** di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità.

Emendamento

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi **essenziali** sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della sanità, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione **dei servizi essenziali**, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con **una potenziale ripercussione negativa** di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di **tali** servizi in tutto il mercato interno, **nonché sui cittadini, i consumatori e le imprese**. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) I soggetti che intervengono nella fornitura di servizi essenziali devono sempre più spesso rispettare requisiti divergenti imposti dalle leggi degli Stati membri. Il fatto che alcuni Stati membri prevedano per tali soggetti requisiti di sicurezza più rigorosi **rischia** non solo di **incidere** negativamente sul mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'Unione, **ma** crea anche ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Tipi di soggetti simili sono considerati critici da alcuni Stati membri ma non da altri, e quelli individuati come critici devono soddisfare requisiti divergenti nei vari Stati membri. Questo crea oneri supplementari e non necessari per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in particolare per quelle attive negli Stati membri con requisiti più rigorosi.

Emendamento

(4) I soggetti che intervengono nella fornitura di servizi **e infrastrutture** essenziali devono sempre più spesso rispettare requisiti divergenti imposti dalle leggi degli Stati membri. Il fatto che alcuni Stati membri prevedano per tali soggetti requisiti di sicurezza più rigorosi non solo **crea livelli eterogenei di resilienza e differenze tra gli Stati membri riguardanti la designazione e la sorveglianza di soggetti critici ma incide altresì** negativamente sul mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'Unione **e** crea anche **una concorrenza sleale e** ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Tipi di soggetti simili sono considerati critici da alcuni Stati membri ma non da altri, e quelli individuati come critici devono soddisfare requisiti divergenti nei vari Stati membri. Questo crea oneri supplementari e non necessari per le imprese che operano a livello transfrontaliero, in particolare per quelle attive negli Stati membri con requisiti più rigorosi. **Pertanto un quadro europeo dovrebbe altresì essere volto alla creazione di condizioni di parità per i soggetti critici in tutta l'Unione.**

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È quindi necessario stabilire norme minime armonizzate per garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno ed aumentare la resilienza dei

Emendamento

(5) È quindi necessario stabilire norme minime armonizzate per garantire la fornitura **e la libera circolazione** di servizi essenziali nel mercato interno ed aumentare la resilienza dei soggetti critici **e**

soggetti critici.

delle infrastrutture essenziali necessarie per le attività della società o economiche vitali nell'Unione. A tal fine, lo scopo della direttiva dovrebbe essere quello di rendere resilienti tali infrastrutture e soggetti critici ampliando la loro capacità di garantire una fornitura continuativa dei servizi o delle infrastrutture essenziali o almeno di ripristinare rapidamente le loro prestazioni a seguito di un incidente. Gli operatori delle infrastrutture critiche che forniscono servizi essenziali in vari settori del mercato interno necessari per le funzioni vitali della società e le attività economiche dovrebbero divenire resilienti nei confronti dei rischi attuali e prevedibili nel futuro.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero individuare i soggetti critici che dovrebbero essere tenuti a soddisfare specifici requisiti e che dovrebbero essere oggetto di sorveglianza, ma che dovrebbero anche ricevere particolare sostegno e orientamenti per raggiungere un livello di resilienza elevato rispetto a tutti i rischi rilevanti.

Emendamento

(6) Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero individuare i soggetti critici che **forniscono servizi o infrastrutture essenziali rientranti nei settori e sottosectori esistenti a livello nazionale di cui all'allegato e che** dovrebbero essere tenuti a soddisfare specifici requisiti e che dovrebbero essere oggetto di sorveglianza, ma che dovrebbero anche ricevere particolare sostegno e orientamenti per raggiungere un livello di resilienza elevato rispetto a tutti i rischi rilevanti **e alle possibili crisi.**

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Data l'importanza della

Emendamento

(8) Data l'importanza della

cybersicurezza per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, è necessario, ove possibile, un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ *[proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione (in appresso "direttiva NIS 2")]*. Data la maggiore frequenza e le particolari caratteristiche dei rischi informatici, la direttiva NIS 2 impone a un'ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cybersicurezza. Dato che l'aspetto della cybersicurezza è trattato in modo sufficiente dalla direttiva NIS 2, le tematiche da essa contemplate dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, fermo restando il particolare regime per i soggetti del settore delle infrastrutture digitali.

²⁰ *[Riferimento alla direttiva NIS 2, una volta adottata.]*

cybersicurezza per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, è necessario, ove possibile, un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ ("direttiva NIS 2"). Data la maggiore frequenza e le particolari caratteristiche dei rischi informatici, la direttiva NIS 2 impone a un'ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cybersicurezza. Dato che l'aspetto della cybersicurezza è trattato in modo sufficiente dalla direttiva NIS 2, le tematiche da essa contemplate dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, fermo restando il particolare regime per i soggetti del settore delle infrastrutture digitali. ***Dovrebbe essere garantito un approccio coerente fra i due atti, ad esempio assicurando che i soggetti di cui alla direttiva NIS 2 che potrebbero essere soggetti a obblighi ai sensi della presente direttiva beneficino, se possibile, di un punto di contatto unico e di un insieme di norme comuni. Di conseguenza la sorveglianza di soggetti identificati come critici o equivalenti a critici ai sensi della presente direttiva, nelle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NIS 2, sarà responsabilità delle autorità competenti designate ai sensi della direttiva NIS 2. Inoltre, i soggetti individuati come essenziali ai sensi della direttiva NIS 2 ma non considerati soggetti critici dalla presente direttiva dovrebbero migliorare altresì la resilienza delle proprie infrastrutture fisiche, se del caso.***

²⁰ *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU L ... del ..., pag. ...).*

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per garantire un approccio globale alla resilienza dei soggetti critici, ciascuno Stato membro dovrebbe **dotarsi di** una strategia che stabilisca gli obiettivi e le misure strategiche da attuare. A tal fine gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro strategie per la cibersicurezza prevedano un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra l'autorità competente a norma della presente direttiva e quella prevista dalla direttiva NIS 2 nel contesto della condivisione delle informazioni sugli incidenti e sulle minacce informatiche e dello svolgimento di compiti di vigilanza.

Emendamento

(10) Per garantire un approccio globale alla resilienza dei soggetti critici **e tenere in considerazione gli obiettivi della strategia dell'Unione sulla resilienza elaborata dal gruppo per la resilienza dei soggetti critici**, ciascuno Stato membro dovrebbe **adottare** una strategia che stabilisca gli obiettivi e le misure strategiche da attuare. A tal fine gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro strategie per la cibersicurezza prevedano un quadro strategico per il rafforzamento del coordinamento tra l'autorità competente a norma della presente direttiva e quella prevista dalla direttiva NIS 2 nel contesto della condivisione delle informazioni sugli incidenti e sulle minacce informatiche e dello svolgimento di compiti di vigilanza.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni **vitali** della società o **di** attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le

Emendamento

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di **servizi essenziali vitali per le** funzioni della società o **per le** attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, **ivi compresi i rischi intersettoriali, transfrontalieri**, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi

emergenze di sanità pubblica come le pandemie, e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo. Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi. I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva.

negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo. Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi, ***nonché i rischi derivanti per l'insieme della popolazione o il mercato interno. Gli Stati membri non dovrebbero considerare come un rischio l'eventuale normale rischio operativo di impresa derivante dalle condizioni di mercato né l'eventuale rischio derivante da processi decisionali democratici.*** I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per garantire che tutti i soggetti rilevanti debbano rispettare tali prescrizioni e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali. Dovrebbero essere ***pertanto*** stabiliti dei criteri per individuare i soggetti critici. Ai fini di efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero anche essere stabilite norme adeguate in materia di notifica e cooperazione in relazione a tale individuazione nonché alle

Emendamento

(12) Per garantire che tutti i soggetti rilevanti debbano rispettare tali prescrizioni e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali ***dei settori e sottosectori nel loro territorio di cui all'allegato. Di conseguenza, in stretta collaborazione con le autorità competenti,*** dovrebbero essere stabiliti ***delle specifiche e dei criteri comuni basati su indicatori minimi e metodologie per ogni settore e sottosettore***

conseguenze giuridiche di tale individuazione. Affinché la Commissione possa valutare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle in modo quanto più dettagliato e specifico le informazioni pertinenti e, in ogni caso, l'elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, e il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce così come ogni soglia applicata.

per individuare i soggetti critici. Ai fini di efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero anche essere stabilite norme adeguate in materia di notifica e cooperazione in relazione a tale individuazione nonché alle conseguenze giuridiche di tale individuazione. Affinché la Commissione possa valutare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle in modo quanto più dettagliato e specifico le informazioni pertinenti e, in ogni caso, l'elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, e il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce così come ogni soglia applicata. ***Al fine di evitare un'applicazione divergente della presente direttiva e di migliorare il funzionamento del mercato interno, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, dovrebbe fornire orientamenti dettagliati ed elaborare raccomandazioni volte a sostenere gli Stati membri nell'elaborazione dell'elenco delle infrastrutture e dei servizi essenziali come pure dei soggetti critici per ciascun settore e sottosettore nazionale di cui all'allegato.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) L'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari stabilisce per i soggetti finanziari requisiti dettagliati di gestione di tutti i rischi cui sono esposti, compresi i rischi operativi, e di garanzia di continuità operativa. Si tratta del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²², della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³ e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, così

Emendamento

(15) L'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari stabilisce per i soggetti finanziari requisiti dettagliati di gestione di tutti i rischi cui sono esposti, compresi i rischi operativi, e di garanzia di continuità operativa. Si tratta del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²², della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³ e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, così

come del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶. La Commissione ha recentemente proposto di integrare tale quadro con il regolamento XX/YYYY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (in appresso "regolamento DORA")²⁷], che stabilisce le condizioni che devono soddisfare le imprese finanziarie per la gestione dei rischi relativi alle TIC, compresa la protezione delle infrastrutture TIC fisiche. Dato che la resilienza dei soggetti elencati ai punti 3 e 4 dell'allegato è esaurientemente coperta dall'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari, anche tali soggetti dovrebbero essere trattati come equivalenti ai soggetti critici ai fini del solo capo II della presente direttiva. Per garantire un'applicazione coerente delle norme relative ai rischi operativi e alla resilienza digitale nel settore finanziario, il sostegno degli Stati membri al rafforzamento della resilienza complessiva dei soggetti finanziari equivalenti ai soggetti critici dovrebbe essere assicurato dalle autorità designate ai sensi dell'articolo 41 del [regolamento DORA], e secondo le procedure stabilite in tale atto legislativo in modo pienamente armonizzato.

²² Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

²³ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la

come del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶. La Commissione ha recentemente proposto di integrare tale quadro con il regolamento XX/YYYY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (in appresso "regolamento DORA")²⁷], che stabilisce le condizioni che devono soddisfare le imprese finanziarie per la gestione dei rischi relativi alle TIC, compresa la protezione delle infrastrutture TIC fisiche. Dato che la resilienza dei soggetti elencati ai punti 3 e 4 dell'allegato è esaurientemente coperta dall'acquis dell'UE in materia di servizi finanziari, anche tali soggetti dovrebbero essere trattati come equivalenti ai soggetti critici ai fini del solo capo II della presente direttiva **e pertanto non dovrebbero essere sottoposti agli obblighi di cui ai capi da III a VI**. Per garantire un'applicazione coerente delle norme relative ai rischi operativi e alla resilienza digitale nel settore finanziario, il sostegno degli Stati membri al rafforzamento della resilienza complessiva dei soggetti finanziari equivalenti ai soggetti critici dovrebbe essere assicurato dalle autorità designate ai sensi dell'articolo 41 del [regolamento DORA], e secondo le procedure stabilite in tale atto legislativo in modo pienamente armonizzato.

²² Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

²³ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la

direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

²⁴ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

²⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

²⁶ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

²⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014, COM(2020) 595.

direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

²⁴ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

²⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

²⁶ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

²⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014, COM(2020) 595.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti a vigilare sull'applicazione delle norme della presente direttiva e, **ove necessario**, a farle rispettare, e dovrebbero provvedere affinché tali autorità dispongano di poteri e

Emendamento

(16) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti a vigilare sull'applicazione delle norme della presente direttiva e a farle rispettare, e dovrebbero provvedere affinché tali autorità dispongano di poteri e risorse adeguate. In

risorse adeguate. In considerazione delle differenze esistenti tra le strutture di governance nazionali e al fine di salvaguardare gli accordi settoriali già esistenti o gli organismi di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione ed evitare duplicazioni, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare più di un'autorità nazionale competente. In tal caso dovrebbero comunque delineare chiaramente i rispettivi compiti delle autorità interessate e garantire fra di esse una cooperazione agevole ed efficace. Tutte le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare in modo più generale con le altre autorità rilevanti, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione.

considerazione delle differenze esistenti tra le strutture di governance nazionali e al fine di salvaguardare gli accordi settoriali già esistenti o gli organismi di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione ed evitare duplicazioni, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare più di un'autorità nazionale competente. In tal caso dovrebbero comunque delineare chiaramente i rispettivi compiti delle autorità interessate e garantire fra di esse una cooperazione agevole ed efficace. Tutte le autorità competenti dovrebbero inoltre cooperare in modo più generale con le altre autorità rilevanti, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di agevolare la cooperazione e la comunicazione transfrontaliera e per consentire l'efficace attuazione della presente direttiva, ogni Stato membro dovrebbe, ferme restando le prescrizioni giuridiche settoriali a livello di Unione, designare, in seno a una delle autorità da esso indicate come autorità competenti ai sensi della presente direttiva, un punto di contatto unico nazionale incaricato di coordinare le questioni relative alla resilienza dei soggetti critici e la cooperazione transfrontaliera a livello dell'Unione a tale riguardo.

Emendamento

(17) Al fine di agevolare la cooperazione e la comunicazione transfrontaliera e per consentire l'efficace attuazione della presente direttiva, ogni Stato membro dovrebbe, ferme restando le prescrizioni giuridiche settoriali a livello di Unione, designare, in seno a una delle autorità da esso indicate come autorità competenti ai sensi della presente direttiva, un punto di contatto unico nazionale incaricato di coordinare le questioni relative alla resilienza dei soggetti critici e la cooperazione transfrontaliera a livello dell'Unione a tale riguardo. ***I punti di contatto unici dovrebbero inoltre fungere da collegamento e coordinare tutte le comunicazioni con le autorità competenti del proprio Stato membro, con i punti di contatto unici degli altri Stati membri, con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici istituito ai sensi della presente direttiva e con i soggetti individuati come soggetti critici a norma della presente***

direttiva. Al fine di facilitare la cooperazione e la comunicazione con gli Stati membri, i soggetti identificati come critici ai sensi della presente direttiva dovrebbero altresì designare un punto di contatto di riferimento interno al soggetto stesso. Il soggetto critico dovrebbe servirsi del punto di contatto di riferimento per collegarsi, coordinarsi e comunicare con gli Stati membri in merito a misure concernenti gli aspetti organizzativi e tecnici dell'attuazione della presente direttiva. A tal fine, i punti di contatto unici dovrebbero utilizzare canali di segnalazione efficienti, sicuri, standardizzati e armonizzati.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dato che i soggetti individuati come soggetti critici ai sensi della direttiva NIS 2, così come i soggetti individuati nel settore delle infrastrutture digitali che devono essere trattati come equivalenti ai sensi della presente direttiva, sono sottoposti ai requisiti di cibersecurity della direttiva NIS 2, le autorità competenti designate ai sensi delle due direttive dovrebbero cooperare, in particolare in relazione ai rischi e agli incidenti di cibersecurity che hanno ripercussioni su tali soggetti.

Emendamento

(18) Dato che i soggetti individuati come soggetti critici ai sensi della direttiva NIS 2, così come i soggetti individuati nel settore delle infrastrutture digitali che devono essere trattati come equivalenti ai sensi della presente direttiva, sono sottoposti ai requisiti di cibersecurity della direttiva NIS 2, le autorità competenti designate ai sensi delle due direttive dovrebbero cooperare ***in modo coerente ed efficace***, in particolare in relazione ai rischi e agli incidenti di cibersecurity che hanno ripercussioni su tali soggetti.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel

rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza *e* preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti di scambio di informazioni a sostegno di una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento *e dovrebbero* contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza, preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici, *fornire risorse finanziarie senza pregiudicare le norme vigenti in materia di concorrenza, in particolare le norme sul sostegno e sull'aiuto di Stato nonché proteggere le aree, gli impianti e altre infrastrutture sensibili, ove necessario e motivato da obiettivi di interesse pubblico.* Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti di scambio di informazioni *e buone pratiche* a sostegno di una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per

Emendamento

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze *ed entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza di un incidente specifico*, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. *I soggetti critici e le autorità competenti dovrebbero altresì informare il pubblico di tali incidenti laddove ritengano che tale comunicazione sia nell'interesse pubblico.*

la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, **dovrebbe** essere **istituita una procedura** che **consenta** agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati tramite punti di contatto unici.

I soggetti critici dovrebbero inoltre informare gli utenti dei loro servizi potenzialmente interessati in merito all'incidente, alle sue conseguenze e, se del caso, alle eventuali misure di sicurezza o correttive che gli utenti devono adottare. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti **e agli utenti** di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, **dovrebbero** essere **istituite procedure** che **consentano** agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati **e gli altri soggetti critici toccati** tramite punti di contatto unici. **Le informazioni sugli incidenti dovrebbero essere trattate in modo tale da rispettare la riservatezza e tutelare la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.**

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Se i soggetti critici, in generale, operano in una rete sempre più interconnessa di prestazioni di servizi e di infrastrutture e spesso erogano servizi essenziali in più di uno Stato membro, alcuni di essi sono di particolare rilevanza per l'Unione poiché forniscono servizi essenziali a un gran numero di Stati membri, e richiedono perciò una specifica sorveglianza a livello dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere definite le

Emendamento

(26) Se i soggetti critici, in generale, operano in una rete sempre più interconnessa di prestazioni di servizi e di infrastrutture e spesso erogano servizi essenziali in più di uno Stato membro, alcuni di essi sono di particolare rilevanza per l'Unione **e per il mercato interno** poiché forniscono servizi essenziali a un gran numero di Stati membri, e richiedono perciò una specifica sorveglianza a livello dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere

norme riguardanti la specifica sorveglianza di tali soggetti critici di particolare rilevanza europea. Tali norme non pregiudicano le disposizioni sulla vigilanza e sull'esecuzione di cui alla presente direttiva.

definite le norme riguardanti la specifica sorveglianza di tali soggetti critici di particolare rilevanza europea. Tali norme non pregiudicano le disposizioni sulla vigilanza e sull'esecuzione di cui alla presente direttiva. ***Sebbene le agenzie, gli organismi o le istituzioni dell'Unione e i servizi da essi offerti non rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe comunque elaborare orientamenti e strategie, per individuare quali agenzie, organismi o istituzioni e quali servizi da essi offerti potrebbero essere considerati soggetti equivalenti a soggetti critici che forniscono servizi essenziali per il funzionamento del mercato interno e garantirne una maggiore resilienza.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Qualora uno Stato membro ritenga necessario disporre di ulteriori informazioni per poter consigliare un soggetto critico quanto all'adempimento dei suoi obblighi di cui al capo III o per poter valutare il rispetto di tali obblighi da parte di un soggetto critico di particolare rilevanza europea, la Commissione, in accordo con lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura di tale soggetto, dovrebbe organizzare una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto. Per garantire che tali missioni di consulenza siano effettuate correttamente dovrebbero essere stabilite disposizioni complementari, in particolare sulla loro organizzazione e sul loro svolgimento, sul follow-up da fornire e sugli obblighi dei soggetti critici di particolare rilevanza europea interessati. Fermo restando il dovere, per lo Stato membro in cui si svolge la missione di

Emendamento

(27) Qualora uno Stato membro ritenga necessario disporre di ulteriori informazioni per poter consigliare un soggetto critico quanto all'adempimento dei suoi obblighi di cui al capo III o per poter valutare il rispetto di tali obblighi da parte di un soggetto critico di particolare rilevanza europea, la Commissione, in accordo con lo Stato membro ***di stabilimento e gli Stati membri*** in cui è situata l'infrastruttura di tale soggetto, dovrebbe organizzare una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto. Per garantire che tali missioni di consulenza siano effettuate correttamente dovrebbero essere stabilite disposizioni complementari, in particolare sulla loro organizzazione e sul loro svolgimento, sul follow-up da fornire e sugli obblighi dei soggetti critici di particolare rilevanza europea interessati. Fermo restando il dovere, per lo Stato

consulenza e per il soggetto interessato, di rispettare le disposizioni della presente direttiva, la missione di consulenza dovrebbe essere condotta in ottemperanza delle specifiche norme della legislazione di tale Stato membro, ad esempio sulle precise condizioni da soddisfare per ottenere l'accesso ai locali o ai documenti rilevanti e sul ricorso giurisdizionale. Le specifiche competenze necessarie per tali missioni potrebbero, se del caso, essere chieste tramite il centro di coordinamento della risposta alle emergenze.

membro in cui si svolge la missione di consulenza e per il soggetto interessato, di rispettare le disposizioni della presente direttiva, la missione di consulenza dovrebbe essere condotta in ottemperanza delle specifiche norme della legislazione di tale Stato membro, ad esempio sulle precise condizioni da soddisfare per ottenere l'accesso ai locali o ai documenti rilevanti e sul ricorso giurisdizionale. Le specifiche competenze necessarie per tali missioni potrebbero, se del caso, essere chieste tramite il centro di coordinamento della risposta alle emergenze.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 27 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) È opportuno che la normazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Potrebbero tuttavia sussistere situazioni in cui è opportuno richiedere l'osservanza di determinate norme a livello dell'Unione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero altresì sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme e specifiche riguardanti la resilienza dei soggetti critici come stabilito dalle organizzazioni europee di normazione per l'adozione di misure tecniche e organizzative tese a garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva. È inoltre opportuno che gli Stati membri incoraggino l'utilizzo di specifiche e norme accettate a livello internazionale riguardanti le misure sulla resilienza applicabili ai soggetti critici.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La presente direttiva:

Emendamento

1. La presente direttiva **stabilisce misure tese al raggiungimento di un livello di resilienza elevato dei soggetti critici e delle infrastrutture essenziali nell'Unione al fine di garantire una fornitura efficace di servizi essenziali, anche in situazioni di crisi, e migliorare il funzionamento del mercato interno.**

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine, la presente direttiva:

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) fa obbligo agli Stati membri di adottare determinate misure volte a garantire la fornitura nel mercato interno di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, in particolare di individuare i soggetti critici e i soggetti da trattare come equivalenti sotto taluni aspetti e di consentire **loro** di adempiere ai loro obblighi;

Emendamento

(a) fa obbligo agli Stati membri di adottare determinate misure volte a garantire la fornitura nel mercato interno di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche, in particolare di individuare i soggetti critici e i soggetti da trattare come equivalenti sotto taluni aspetti **nei settori e sottosettori di cui all'allegato nonché** di consentire **a tali soggetti** di adempiere ai loro obblighi **ai sensi della presente direttiva e di sostenerli nel provvedere a tale adempimento come pure di aumentare la loro capacità di fornire**

servizi essenziali nel mercato interno;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) stabilisce per i soggetti critici obblighi volti a rafforzare la **loro** resilienza e a migliorare la **loro** capacità di fornire **tali** servizi nel mercato interno;

Emendamento

(b) stabilisce per i soggetti critici obblighi volti a rafforzare la resilienza **delle loro infrastrutture** e a migliorare la capacità **di tali soggetti** di fornire servizi **essenziali** nel mercato interno;

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatto salvo l'articolo 7, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) XX/YY **[proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione ("direttiva NIS 2")]**.

Emendamento

2. Fatto salvo l'articolo 7, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) XX/YY ("direttiva NIS 2").

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dell'Unione e nazionale, quale quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Le informazioni scambiate sono limitate

Emendamento

4. Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dell'Unione e nazionale, quale quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Le informazioni scambiate sono limitate

alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti *critici*.

alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti *interessati*.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "soggetto critico": un soggetto pubblico o privato di uno *dei tipi* di cui all'allegato, individuato come tale da uno Stato membro a norma dell'articolo 5;

Emendamento

(1) "soggetto critico": un soggetto pubblico o privato di ***un tipo che fornisce servizi o infrastrutture essenziali necessari al corretto funzionamento delle attività economiche o della società vitali in uno o più Stati membri, che rientra nei settori e sottosettori di cui all'allegato e che è stato*** individuato come tale da uno Stato membro a norma dell'articolo 5;

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) "soggetto equivalente a un soggetto critico": un soggetto individuato da uno Stato membro come appartenente ai settori delle infrastrutture digitali, bancarie e finanziarie di cui ai punti 3, 4 o 8 dell'allegato;

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "resilienza": la capacità di prevenire, attenuare, assorbire un incidente che perturba o può perturbare le operazioni di un soggetto critico, di adattarvisi *e* di riprendersi;

Emendamento

(2) "resilienza": la capacità di prevenire, attenuare, **gestire**, assorbire un incidente **o una minaccia** che perturba o può perturbare le operazioni di un soggetto critico, di adattarvisi, di riprendersi **e di proteggersi**;

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "incidente": un evento che **può perturbare**, o **che perturba**, le operazioni di **un** soggetto critico;

Emendamento

(3) "incidente": un evento che **provoca la perturbazione di servizi essenziali o la distruzione di infrastrutture essenziali e ha un significativo effetto sulla fornitura di detti servizi in uno o più Stati membri a causa dell'incapacità di mantenere** le operazioni di **tale** soggetto critico;

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "infrastruttura": un elemento, un sistema o parte di questo, necessario per la prestazione di un servizio essenziale;

Emendamento

(4) "infrastruttura **essenziale**": un elemento, un sistema o parte di questo, necessario per la prestazione di un servizio essenziale;

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "servizio essenziale": un servizio essenziale per il mantenimento di funzioni

Emendamento

(5) "servizio essenziale": un servizio essenziale per il mantenimento di funzioni

vitali della società o di attività economiche;

vitali della società o di attività economiche
e l'adeguato funzionamento del mercato interno, la cui perturbazione avrebbe un effetto significativo sulla fornitura di tale servizio o di altri servizi intersettoriali o essenziali, in uno o più Stati membri;

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "valutazione dei rischi":
metodologia per determinare la natura e la portata di un rischio *analizzando* potenziali minacce e pericoli *e valutando* le condizioni di vulnerabilità esistenti che potrebbero *perturbare le* operazioni del soggetto critico.

Emendamento

(7) "valutazione dei rischi":
metodologia per determinare la natura e la portata di un rischio *valutando la portata di* potenziali minacce e pericoli *nei confronti della resilienza del soggetto critico, analizzando* le condizioni di vulnerabilità esistenti che potrebbero *agevolare la perturbazione delle* operazioni del soggetto critico *e valutando il potenziale effetto negativo che la perturbazione delle operazioni potrebbe avere sulla fornitura di servizi essenziali;*

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) "strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici": un quadro coerente di uno Stato membro che definisce gli obiettivi strategici e le priorità in relazione alla sicurezza e resilienza dei soggetti critici;

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) "norma": norma quale definita nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};

^{1 bis} **Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).**

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) "specificata tecnica": una specifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro [**tre** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] ogni Stato membro adotta una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici. Tale strategia

1. Entro [**due** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] ogni Stato membro, **previa consultazione dei soggetti critici**, adotta una strategia per rafforzare la

definisce gli obiettivi e le misure strategiche per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte di tali soggetti critici e contempla almeno i settori di cui all'allegato.

resilienza dei soggetti critici. Tale strategia ***tiene conto della strategia europea sulla resilienza preparata dal gruppo per la resilienza dei soggetti critici*** e definisce gli obiettivi e le misure strategiche per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte di tali soggetti critici e contempla almeno i settori di cui all'allegato.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) priorità e obiettivi strategici per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;

Emendamento

(a) priorità e obiettivi strategici per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali ***e dei collegamenti della catena di approvvigionamento;***

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, compresa una valutazione dei rischi a livello nazionale, l'individuazione dei soggetti critici e dei soggetti equivalenti ai soggetti critici, e le misure a sostegno dei soggetti critici adottate in conformità del presente capo;

Emendamento

(c) una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, compresa una valutazione dei rischi a livello nazionale, l'individuazione dei soggetti critici e dei soggetti equivalenti ai soggetti critici, e le misure a sostegno dei soggetti critici adottate in conformità del presente capo, ***comprese le misure tese a rafforzare la cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato e i soggetti pubblici e privati;***

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) un elenco delle autorità e degli attori coinvolti nell'attuazione della strategia nazionale in materia di resilienza dei soggetti critici;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) un quadro politico riguardante la resilienza nella catena di approvvigionamento dei soggetti critici utilizzato da questi ultimi per la fornitura dei propri servizi essenziali;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) un quadro politico che riguarda le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e fornisce orientamenti e sostegno per il rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La strategia è aggiornata ove necessario e

La strategia è aggiornata ove necessario e

almeno ogni quattro anni.

almeno ogni quattro anni **previa consultazione dei soggetti critici individuati**.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro strategie, e ogni relativo aggiornamento, entro tre mesi dalla loro adozione.

Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione **e ai soggetti critici individuati** le loro strategie, e ogni relativo aggiornamento, **attraverso il punto di contatto unico** entro tre mesi dalla loro adozione.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali nei settori di cui all'allegato. Esse effettuano, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, una valutazione di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura di tali servizi, allo scopo di individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento

Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali **che rientrano nei pertinenti** settori di cui all'allegato. Esse effettuano, **previa consultazione dei soggetti critici ed** entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, una valutazione di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura di tali servizi **e perturbarla. La valutazione dei rischi è utilizzata su base continuativa dalle autorità competenti dello Stato membro** allo scopo di individuare **i servizi essenziali e i corrispondenti** soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

³⁴ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi ***quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera***, i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

³⁴ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) ogni rischio derivante dalle dipendenze fra i settori di cui all'allegato, anche di altri Stati membri e paesi terzi, e l'impatto che una perturbazione in un settore può avere su altri settori;

Emendamento

(c) ogni rischio derivante dalle dipendenze fra i settori di cui all'allegato, anche di altri Stati membri e paesi terzi, e l'impatto che una perturbazione in un settore può avere su altri settori, ***compresi gli eventuali rischi per i cittadini e il mercato interno***;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri e dei paesi terzi, **a seconda dei casi**.

Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri cooperano **strettamente** con **la Commissione e** le autorità competenti degli altri Stati membri e dei paesi terzi.

Emendamento 48

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dei soggetti critici individuati a norma dell'articolo 5 gli elementi rilevanti della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1 per aiutarli ad effettuare la propria valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 10 e ad adottare le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a disposizione dei soggetti critici individuati a norma dell'articolo 5 gli elementi rilevanti della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1, **mediante il proprio punto di contatto unico**, per aiutarli ad effettuare la propria valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 10 e ad adottare le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento 49

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni **quattro** anni, ogni Stato membro fornisce alla Commissione i dati sui tipi di rischi individuati e sui risultati delle valutazioni dei rischi, per settore e sottosettore di cui all'allegato.

Emendamento

4. Entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni **cinque** anni, ogni Stato membro fornisce alla Commissione i dati sui tipi di rischi individuati e sui risultati delle valutazioni dei rischi, per settore e sottosettore di cui all'allegato.

Emendamento 50

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, **può sviluppare** un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.

Emendamento

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri **e previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici**, **sviluppa** un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4, **tenendo conto delle differenze tra i settori e sottosectori e delle pratiche esistenti negli Stati membri**.

Emendamento 51

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Entro [tre anni e tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri individuano, per ogni settore e sottosectore di cui all'allegato, ad eccezione dei relativi punti 3, 4 e 8, i soggetti critici.

Emendamento

1. Entro [tre anni e tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri individuano, **laddove siano presenti infrastrutture**, per ogni settore e sottosectore di cui all'allegato, ad eccezione dei relativi punti 3, 4 e 8, i soggetti critici.

Emendamento 52

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

2. Nell'individuare i soggetti critici ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 4 e applicano i seguenti criteri:

Emendamento

2. Nell'individuare i soggetti critici ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 4 **e della strategia per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 3** e applicano i seguenti criteri:

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni Stato membro redige un elenco dei soggetti critici individuati e provvede affinché a questi soggetti critici sia notificata la loro individuazione come tali entro **un mese** dall'individuazione stessa e affinché siano comunicati loro gli obblighi derivanti dai capi II e III e la data a decorrere dalla quale si applicano loro le disposizioni di tali capi.

Emendamento

Ogni Stato membro redige un elenco dei soggetti critici individuati e provvede affinché a questi soggetti critici sia notificata, **attraverso il punto di contatto unico dello Stato membro**, la loro individuazione come tali entro **tre mesi** dall'individuazione stessa e affinché siano comunicati loro gli obblighi derivanti dai capi II e III e la data a decorrere dalla quale si applicano loro le disposizioni di tali capi.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In fase di redazione dell'elenco dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri sviluppano un approccio coerente nei confronti della direttiva NIS 2, tenendone in considerazione l'ambito di applicazione. Gli Stati membri garantiscono che i soggetti essenziali di cui all'allegato I della direttiva NIS 2 ma non riconosciuti come soggetti critici a norma della presente direttiva rafforzino, se del caso, la resilienza dei propri servizi essenziali alle minacce o agli incidenti di natura fisica non inerenti alla cibersecurity e alle minacce o agli incidenti ibridi.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. A seguito della notifica di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se sono stati individuati come soggetti critici in uno o più altri Stati membri. Qualora un soggetto sia stato individuato come critico da due o più Stati membri, tali Stati membri devono avviare consultazioni reciproche allo scopo di ridurre l'onere che grava su tale soggetto in virtù degli obblighi di cui al capo III.

Emendamento

5. A seguito della notifica di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se sono stati individuati come soggetti critici in uno o più altri Stati membri. Qualora un soggetto sia stato individuato come critico da due o più Stati membri **per la fornitura di servizi essenziali identici o simili**, tali Stati membri devono avviare consultazioni reciproche allo scopo di ridurre l'onere che grava su tale soggetto in virtù degli obblighi di cui al capo III.

Emendamento 56

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Ai fini del capo IV, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici, a seguito della notifica di cui al paragrafo 3, comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se **forniscono** servizi essenziali a o in più di un **terzo** degli Stati membri. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica senza indebito ritardo alla Commissione l'identità di tali soggetti critici.

Emendamento

6. Ai fini del capo IV, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici, a seguito della notifica di cui al paragrafo 3, comunichino alle rispettive autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 della presente direttiva se **sono stati individuati come soggetti critici per la fornitura di** servizi essenziali **identici o simili** a o in più di un **quinto** degli Stati membri. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica senza indebito ritardo alla Commissione l'identità di tali soggetti critici.

Emendamento 57

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *Di concerto con gli Stati membri, la Commissione elabora raccomandazioni e orientamenti volti a sostenere gli Stati membri nell'individuazione dei servizi essenziali specifici, delle infrastrutture e dei soggetti che li forniscono e a includerli nel loro elenco di soggetti critici.*

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la dipendenza da tale servizio di altri settori di cui all'allegato;

(b) la dipendenza da tale servizio di altri settori **o sottosettori** di cui all'allegato **o della catena di approvvigionamento**;

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza;

(c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente, **sulla protezione dei consumatori** e sulla pubblica sicurezza;

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) la quota di mercato del soggetto sul mercato di tali servizi;

(d) la quota di mercato del soggetto sul mercato di tali servizi, **il tipo di soggetto e il suo impatto sul funzionamento del**

mercato interno e la fornitura di uno o più servizi essenziali;

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi *eventuali impatti transfrontalieri*;

Emendamento

(e) l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi *l'eventuale impatto transfrontaliero e intersettoriale e le interdipendenze tra infrastrutture e settori e tra Stati membri e paesi terzi*;

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) la vulnerabilità associata al grado di isolamento di determinati tipi di aree geografiche, quali le regioni insulari, le regioni ultraperiferiche e le zone di montagna;

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) la copertura geografica dei servizi forniti dai soggetti critici in ogni settore, incluse le informazioni su qualsiasi impatto transfrontaliero;

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) le soglie applicate per specificare uno o più criteri di cui al paragrafo 1.

Emendamento

(c) le soglie applicate per specificare uno o più criteri di cui al paragrafo 1 **e l'eventuale metodologia utilizzata per l'applicazione di dette soglie.**

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, può adottare orientamenti per agevolare l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Emendamento

3. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, può adottare orientamenti per agevolare l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 2 **e delle differenze tra i settori e i sottosectori e tra le pratiche attuate negli Stati membri.**

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per quanto riguarda i settori di cui ai punti 3, 4 e 8 dell'allegato, gli Stati membri, entro [tre anni e tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], individuano i soggetti da trattare come equivalenti ai soggetti critici ai fini del presente capo. A tali soggetti essi applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 7, e dell'articolo 9.

Emendamento

1. Per quanto riguarda i settori di cui ai punti 3, 4 e 8 dell'allegato, gli Stati membri, entro [tre anni e tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], individuano i soggetti da trattare come equivalenti ai soggetti critici ai fini del presente capo. A tali soggetti essi applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 7, e dell'articolo 9 **e i soggetti interessati non sono sottoposti agli**

obblighi di cui al capo II o alle disposizioni pertinenti relative all'applicazione dei capi III e IV.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché ai soggetti di cui al paragrafo 1 sia notificata senza indebito ritardo la loro individuazione come soggetti di cui al presente articolo.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché ai soggetti di cui al paragrafo 1 sia notificata, **mediante i propri punti di contatto unici**, senza indebito ritardo la loro individuazione come soggetti di cui al presente articolo.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro designa **una o più autorità competenti responsabili della corretta applicazione e, se necessario, dell'esecuzione delle norme della presente direttiva a livello nazionale ("autorità competente")**. **Gli Stati membri possono designare una o più autorità esistenti.**

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto unico. **Il punto di contatto unico designato esercita una funzione di collegamento con i soggetti critici individuati e garantisce la cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti e i punti di contatto unici di altri Stati membri nonché con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 16 e, ove opportuno, garantisce la cooperazione con i paesi terzi.**

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono

affinché le rispettive autorità competenti, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consultino e cooperino con le altre autorità nazionali competenti, in particolare quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, così come con le parti interessate pertinenti, compresi i soggetti critici.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione, entro tre mesi dalla loro designazione, l'autorità competente e il punto di contatto unico designati, compresi i loro precisi compiti e responsabilità ai sensi della presente direttiva e i loro dati di contatto, e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Ogni Stato membro rende pubblica la designazione dell'autorità competente e del punto di contatto unico.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può **comportare** l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, **aiuto nell'organizzazione di** esercitazioni di verifica della resilienza e preparazione di corsi di formazione per il

affinché le rispettive autorità competenti, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consultino e cooperino con le altre autorità nazionali competenti, in particolare quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto, della protezione dei dati personali, **della protezione del consumatore e della vigilanza del mercato**, così come con le parti interessate pertinenti, compresi i soggetti critici.

Emendamento

7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione, **al gruppo per la resilienza dei soggetti critici e ai soggetti critici individuati nel proprio territorio**, entro tre mesi dalla loro designazione, l'autorità competente e il punto di contatto unico designati, compresi i loro precisi compiti e responsabilità ai sensi della presente direttiva e i loro dati di contatto, e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Ogni Stato membro rende pubblica la designazione dell'autorità competente e del punto di contatto unico.

Emendamento

1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può **includere risorse finanziarie per linee guida e** materiali di orientamento, metodologie, **certificati, ricerche ed** esercitazioni di verifica della resilienza **dei**

personale dei soggetti critici.

soggetti critici e della preparazione del relativo personale e l'offerta di corsi di formazione periodici per il personale dei soggetti critici, la fornitura di infrastrutture condivise e di assistenza e la protezione di aree, impianti e altre infrastrutture sensibili, se del caso.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti cooperino e scambino informazioni e buone prassi con i soggetti critici dei settori di cui all'allegato.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti cooperino e scambino informazioni e buone prassi, **mediante il rispettivo punto di contatto unico**, con i soggetti critici dei settori di cui all'allegato.

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione

Tale valutazione tiene conto di tutti i rischi rilevanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che potrebbero perturbare la fornitura di servizi essenziali. Tiene conto dell'eventuale dipendenza di altri settori di cui all'allegato dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico, anche negli Stati membri e nei paesi terzi **vicini** se del caso, e dell'impatto che una perturbazione nella fornitura di servizi essenziali in uno o più di tali settori può avere sul servizio essenziale fornito dal soggetto critico.

Emendamento

Tale valutazione tiene conto di tutti i rischi rilevanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che potrebbero perturbare la fornitura di servizi essenziali **oppure ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno**. Tiene conto dell'eventuale dipendenza di altri settori di cui all'allegato dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico, anche negli **altri** Stati membri, **a livello europeo**, e nei paesi terzi se del caso, e dell'impatto che una perturbazione nella fornitura di servizi essenziali in uno o più di tali settori può avere sul servizio essenziale fornito dal soggetto critico **o sulla catena di approvvigionamento, ivi compresi gli aspetti riguardanti le relazioni tra ciascun soggetto e i rispettivi**

fornitori o prestatori di servizi.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) evitare **il verificarsi di incidenti**, anche tramite misure di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici;

Emendamento

(a) **effettuare un'analisi dei rischi, gestire gli incidenti ed evitare che si verifichino**, anche tramite misure di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) valutare i possibili rischi per la sicurezza dei beneficiari del servizio essenziale;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) assicurare un'adeguata protezione fisica di aree, impianti e altre infrastrutture sensibili mediante, tra l'altro, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro nonché attrezzature di rilevamento e controlli dell'accesso;

Emendamento

(b) assicurare un'adeguata protezione fisica di aree, impianti e altre infrastrutture sensibili **e chiave** mediante, tra l'altro, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro nonché attrezzature di rilevamento e controlli dell'accesso;

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, anche definendo le categorie di dipendenti che svolgono funzioni critiche, introducendo autorizzazioni di accesso alle aree, impianti e altre infrastrutture sensibili così come alle informazioni sensibili, e individuando specifiche categorie di personale ai fini dell'articolo 12;

Emendamento

(e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, ***requisiti di formazione e qualifiche***, anche definendo le categorie di dipendenti che svolgono funzioni critiche ***e mansioni di sicurezza e di protezione***, introducendo autorizzazioni di accesso alle aree, impianti e altre infrastrutture sensibili così come alle informazioni sensibili, e individuando specifiche categorie di personale ai fini dell'articolo 12, ***come previsto dal diritto nazionale e dell'Unione***;

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento, ivi compresi gli aspetti di sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi fornitori di servizi, quali ad esempio i servizi di sicurezza;

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e).

(f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e) ***anche mediante la formazione.***

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici predispongano e applichino un piano di resilienza o un documento o documenti equivalenti, in cui siano **descritte dettagliatamente** le misure **di cui al** paragrafo 1. Qualora abbiano **adottato** misure derivanti da obblighi **contenuti in altri atti del diritto** dell'Unione, anch'esse rilevanti ai fini delle misure di cui al paragrafo 1, i soggetti critici descrivono nel piano di resilienza o nel o nei documenti equivalenti anche tali misure.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21, al fine di integrare **il paragrafo 1 stabilendo norme dettagliate che specifichino** alcune o tutte le misure da adottare ai sensi **di tale**

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici predispongano e applichino un piano di resilienza o un documento o documenti equivalenti, in cui siano **specificate** le misure **in conformità del** paragrafo 1. Qualora abbiano **attuato** misure derivanti da obblighi **sanciti in un'altra normativa** dell'Unione, anch'esse rilevanti ai fini delle misure di cui al paragrafo 1, i soggetti critici descrivono nel piano di resilienza o nel o nei documenti equivalenti anche tali misure.

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che i soggetti critici designino entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 3, un punto di contatto unico che eserciti una funzione di collegamento con gli Stati membri su questioni inerenti alle misure tecniche e organizzative descritte nel paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21, al fine di integrare alcune o tutte le misure da adottare ai sensi **del paragrafo 1 del presente articolo per garantire la coerenza**

paragrafo. La Commissione adotta tali atti delegati nella misura in cui ciò è necessario per l'efficace e coerente applicazione di tale paragrafo conformemente agli obiettivi della presente direttiva, tenuto conto di ogni rilevante evoluzione nei rischi, nella tecnologia o nella fornitura dei servizi interessati, così come di qualsiasi specificità relativa ai particolari settori e tipi di soggetti.

con i requisiti esistenti previsti dal diritto nazionale e dell'Unione e tenere conto delle nuove minacce, degli sviluppi tecnologici o delle specificità settoriali. La Commissione adotta tali atti delegati nella misura in cui ciò è necessario per l'efficace e coerente applicazione di tale paragrafo conformemente agli obiettivi della presente direttiva, tenuto conto di ogni rilevante evoluzione nei rischi, nella tecnologia o nella fornitura dei servizi interessati, così come di qualsiasi specificità relativa ai particolari settori e tipi di soggetti.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici possano presentare richieste di controllo dei precedenti personali di dipendenti che rientrano in alcune specifiche categorie, così come di persone prese in considerazione per l'assunzione in funzioni che rientrano in tali categorie, e affinché tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità competenti a effettuare tali controlli.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici possano presentare richieste di controllo dei precedenti personali di dipendenti che rientrano in alcune specifiche categorie, così come di persone prese in considerazione per l'assunzione in funzioni che rientrano in tali categorie, e affinché tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità competenti a effettuare tali controlli. *Tali persone sono informate in anticipo in merito ai controlli e sono fornite loro informazioni generali sulle modalità e le tempistiche dei controlli e su chi se ne occuperà.*

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) esamina gli impieghi precedenti, i titoli di studio ed eventuali vuoti nel curriculum di studio o di lavoro della

Emendamento

(c) *in casi eccezionali, laddove ritenuto necessario dagli Stati membri,* esamina gli impieghi precedenti, i titoli di

persona in questione **almeno** per gli ultimi cinque anni e per un massimo **di** dieci anni.

studio ed eventuali vuoti nel curriculum di studio o di lavoro della persona in questione per gli ultimi cinque anni e, **ove opportuno**, per un massimo **degli ultimi** dieci anni.

Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I controlli dei precedenti personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispettano pienamente i requisiti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione. I risultati trasmessi al soggetto si limitano agli elementi strettamente necessari per conseguire le finalità dei controlli dei precedenti personali.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notifichino senza indebito ritardo **all'autorità competente** gli incidenti che **perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro** operazioni. Le notifiche includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, compresa la determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. La notifica non espone i soggetti critici a una maggiore responsabilità.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notifichino **all'autorità competente, attraverso il loro punto di contatto unico**, senza indebito ritardo **e, ad ogni modo, entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza di un incidente specifico**, gli incidenti che **hanno avuto un impatto significativo sulle operazioni del soggetto critico o che le perturbano in modo significativo o le possono perturbare in modo significativo**. Le notifiche includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, compresa la determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. La

notifica non espone i soggetti critici a una maggiore responsabilità. ***L'autorità competente tratta le informazioni fornite rapidamente, rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.***

Se un incidente ha o può avere un impatto significativo sui soggetti critici o sulla continuità della fornitura dei servizi essenziali, i soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo notificano tali incidenti anche alla Commissione. La Commissione informa il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di qualsiasi notifica senza indebito ritardo. La Commissione e il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, conformemente al diritto dell'Unione, trattano le informazioni rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Per determinare la rilevanza della perturbazione o della potenziale perturbazione delle operazioni del soggetto critico a causa di un incidente si tiene conto in particolare dei seguenti parametri:

Emendamento

2. Per determinare la rilevanza ***dell'impatto***, della perturbazione o della potenziale perturbazione delle operazioni del soggetto critico a causa di un incidente si tiene conto in particolare ***almeno*** dei seguenti parametri:

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il numero di utenti interessati ***dalla***

Emendamento

(a) il numero di utenti interessati

perturbazione o dalla potenziale perturbazione;

dall'incidente;

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la durata della perturbazione o la durata prevista **di una** potenziale perturbazione;

Emendamento

(b) la durata **dell'incidente e** della perturbazione o la durata prevista **della** potenziale perturbazione;

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'area **geografica** interessata dalla **perturbazione o dalla potenziale** perturbazione.

Emendamento

(c) **l'estensione geografica dell'**area interessata **dall'incidente e** dalla perturbazione.

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la misura in cui è interessato il funzionamento dei servizi e delle infrastrutture essenziali;

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) il grado di isolamento delle zone interessate dall'incidente, e in particolare

*se interessa regioni insulari o
ultraperiferiche o zone di montagna;*

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(c quater) qualsiasi impatto sulla vita
umana o sull'ambiente.*

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(c quinquies) l'impatto sulle attività
economiche e della società e sul mercato
interno.*

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle informazioni fornite nella notifica dal soggetto critico, l'autorità competente, tramite il suo punto di contatto unico, **informa** il punto di contatto unico degli altri Stati membri interessati nel caso in cui l'incidente abbia, o possa avere, un impatto significativo sui soggetti critici e sulla continuità dei servizi essenziali in uno o più altri Stati membri.

Nel far questo il punto di contatto unico,

Sulla base delle informazioni fornite nella notifica dal soggetto critico, l'autorità competente **informa senza indebito ritardo**, tramite il suo punto di contatto unico, il punto di contatto unico degli altri Stati membri interessati nel caso in cui l'incidente abbia, o possa avere, un impatto significativo sui soggetti critici e sulla continuità dei servizi essenziali in uno o più altri Stati membri. **I punti di contatto unici degli Stati membri interessati dall'incidente informano i pertinenti soggetti critici nei propri territori.**

Nel far questo **le autorità competenti e il**

conformemente al diritto dell'Unione o alla legislazione nazionale conforme al diritto dell'Unione, **tratta** le informazioni rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.

punto di contatto unico, conformemente al diritto dell'Unione o alla legislazione nazionale conforme al diritto dell'Unione, **trattano** le informazioni rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *L'autorità competente interessata informa, tramite il proprio punto di contatto unico, il pubblico dell'incidente o impone al soggetto critico di informare il pubblico mediante il proprio punto di contatto unico, laddove ritenga che tale comunicazione sia nell'interesse pubblico.*

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *L'autorità competente garantisce che, qualora vi sia una minaccia particolare e significativa di incidente che interessa i soggetti critici o le infrastrutture critiche, i soggetti critici informino gli utenti dei loro servizi che potrebbero essere interessati dall'incidente o dalla perturbazione dei servizi e delle sue conseguenze nonché, se del caso, di eventuali misure di sicurezza o correttive.*

Emendamento 98

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. *Una volta all'anno, l'autorità competente interessata trasmette, tramite il punto di contatto unico, una relazione sintetica alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici in merito alle notifiche ricevute e alle azioni intraprese ai sensi del presente articolo.*

Emendamento 99

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il più rapidamente possibile dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente fornisce al soggetto critico che l'ha trasmessa informazioni rilevanti di follow-up, comprese informazioni che possano supportare un'efficace risposta del soggetto critico all'incidente.

4. Il più rapidamente possibile dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente fornisce al soggetto critico che l'ha trasmessa informazioni rilevanti di follow-up, **tramite il punto di contatto unico dello Stato membro**, comprese informazioni che possano supportare un'efficace risposta del soggetto critico all'incidente.

Emendamento 100

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se è stato individuato come soggetto critico e fornisce servizi essenziali a o in più di un **terzo** degli Stati membri, e se è stato notificato come tale alla Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 6

2. Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se è stato individuato come soggetto critico e fornisce servizi essenziali **identici o simili** a o in più di un **quinto** degli Stati membri, e se è stato notificato come tale alla Commissione **da parte di uno di tali Stati**

rispettivamente.

membri, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 6 rispettivamente.

Emendamento 101

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione, senza indebito ritardo dopo il ricevimento della notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 6, comunica al soggetto interessato la sua individuazione come soggetto critico di particolare rilevanza europea e *lo* informa degli obblighi ad *esso* incombenti ai sensi del presente capo e della data a decorrere dalla quale si applicano tali obblighi.

Emendamento

La Commissione, senza indebito ritardo dopo il ricevimento della notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 6, comunica *allo Stato membro di stabilimento, agli Stati membri in cui è situata l'infrastruttura e* al soggetto interessato la sua individuazione come soggetto critico di particolare rilevanza europea e informa *gli Stati membri pertinenti e il soggetto critico* degli obblighi ad *essi* incombenti ai sensi del presente capo e della data a decorrere dalla quale si applicano tali obblighi.

Emendamento 102

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Su richiesta di uno o più Stati membri o della Commissione, lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico di particolare rilevanza europea e tale soggetto critico informano, insieme, la Commissione e il gruppo per la resilienza dei soggetti critici dei risultati della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'articolo 10 e delle misure adottate ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento

Su richiesta di uno o più Stati membri o della Commissione, lo Stato membro *di stabilimento come pure gli Stati membri* in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico di particolare rilevanza europea e tale soggetto critico informano, insieme, la Commissione e il gruppo per la resilienza dei soggetti critici dei risultati della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'articolo 10 e delle misure adottate ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento 103

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su richiesta di uno o più Stati membri, o di propria iniziativa, e d'accordo con lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico di particolare rilevanza europea, la Commissione organizza una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto per adempiere ai propri obblighi ai sensi del capo III. Se necessario, le missioni di consulenza possono richiedere specifiche competenze nel settore della gestione del rischio di catastrofi attraverso il centro di coordinamento della risposta alle emergenze.

Emendamento

2. Su richiesta di uno o più Stati membri, o di propria iniziativa, e d'accordo con lo Stato membro in cui **è stabilito il soggetto o** è situata l'infrastruttura del soggetto critico di particolare rilevanza europea, la Commissione organizza una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto per adempiere ai propri obblighi ai sensi del capo III. Se necessario, le missioni di consulenza possono richiedere specifiche competenze nel settore della gestione del rischio di catastrofi attraverso il centro di coordinamento della risposta alle emergenze.

Emendamento 104

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Entro un periodo di tre mesi dalla sua conclusione, la missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, al gruppo per la resilienza dei soggetti critici e al soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato.

Emendamento

Entro un periodo di tre mesi dalla sua conclusione, la missione di consulenza riferisce i suoi risultati **allo Stato membro di stabilimento o allo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura**, alla Commissione, al gruppo per la resilienza dei soggetti critici e al soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato.

Emendamento 105

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il gruppo per la resilienza dei soggetti

Emendamento

Il gruppo per la resilienza dei soggetti

critici analizza la relazione e, qualora necessario, dà indicazioni alla Commissione sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato e, se del caso, su quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.

critici analizza la relazione e, qualora necessario, dà indicazioni **agli Stati membri e** alla Commissione sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato e, se del caso, su quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.

Emendamento 106

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Sulla base di tale indicazione la Commissione comunica allo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto interessato, al gruppo per la resilienza dei soggetti critici e al soggetto interessato la sua opinione sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte di tale soggetto e, se del caso, quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.

Emendamento

Sulla base di tale indicazione la Commissione comunica allo Stato membro **di stabilimento o allo Stato membro** in cui è situata l'infrastruttura del soggetto interessato, al gruppo per la resilienza dei soggetti critici e al soggetto interessato la sua opinione sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte di tale soggetto e, se del caso, quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.

Emendamento 107

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Lo Stato membro tiene in debito conto tali opinioni e fornisce alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici informazioni su ogni misura adottata a seguito di tale comunicazione.

Emendamento

Lo Stato membro **interessato** tiene in debito conto tali opinioni e fornisce alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici informazioni su ogni misura adottata a seguito di tale comunicazione.

Emendamento 108

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni missione di consulenza è composta da esperti degli Stati membri e da rappresentanti della Commissione. Gli Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione seleziona e nomina i membri di ciascuna missione di consulenza in funzione della loro capacità professionale e garantendo una rappresentanza equilibrata fra gli Stati membri sotto il profilo geografico. La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alla missione di consulenza.

Emendamento

Ogni missione di consulenza è composta da esperti degli Stati membri ***pertinenti*** e da rappresentanti della Commissione. Gli Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione seleziona e nomina i membri di ciascuna missione di consulenza in funzione della loro capacità professionale e garantendo una rappresentanza equilibrata fra gli Stati membri sotto il profilo geografico, ***includendo almeno un rappresentante proveniente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto critico.*** La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alla missione di consulenza.

Emendamento 109

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione organizza il programma delle missioni di consulenza consultandosi con i membri della specifica missione e d'accordo con lo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico o del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato.

Emendamento

La Commissione organizza il programma delle missioni di consulenza consultandosi con i membri della specifica missione e d'accordo con lo Stato membro ***di stabilimento e lo Stato membro*** in cui è situata l'infrastruttura del soggetto critico o del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato.

Emendamento 110

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono

affinché il soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato fornisca alla missione di consulenza accesso a tutte le informazioni e a tutti i sistemi ed impianti relativi alla fornitura dei suoi servizi essenziali, e necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

affinché il soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato fornisca alla missione di consulenza accesso a tutte le informazioni, **ai documenti** e a tutti i sistemi, **luoghi** ed impianti relativi alla fornitura dei suoi servizi essenziali, e necessari per lo svolgimento delle sue funzioni **e per l'adempimento della missione di consulenza. Le eventuali informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti, necessarie e commisurate allo scopo di tale scambio. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici.**

Emendamento 111

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La missione di consulenza è svolta conformemente al diritto nazionale applicabile dello Stato membro in cui **è situata l'infrastruttura.**

Emendamento

7. La missione di consulenza è svolta conformemente al diritto nazionale applicabile dello Stato membro in cui **ha luogo la missione di consulenza.**

Emendamento 112

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, identifica i servizi, i sistemi o i prodotti critici specifici che possono essere oggetto della valutazione dei rischi di cui all'articolo 10.

Emendamento 113

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare rappresentanti dei portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori.

Emendamento

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare rappresentanti dei portatori di interessi ***o delle parti interessate, quali i rappresentanti delle associazioni professionali europee, delle associazioni di soggetti critici, dei soggetti critici di particolare rilevanza europea, dell'industria e dei centri di ricerca rilevanti per ciascun settore economico di interesse*** a partecipare ai suoi lavori.

Emendamento 114

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) assistere la Commissione nel fornire aiuto agli Stati membri per il rafforzamento della loro capacità di contribuire a garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva;

Emendamento

(a) assistere la Commissione nel fornire aiuto agli Stati membri per il rafforzamento della loro capacità di contribuire a garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva ***e nel promuovere la sua attuazione uniforme negli Stati membri;***

Emendamento 115

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) valutare le strategie per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 3 e individuare le migliori prassi in relazione a

Emendamento

(b) valutare le strategie ***nazionali*** per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 3, ***verificare la preparazione***

tali strategie;

degli Stati membri e individuare le migliori prassi in relazione a tali strategie;

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) scambiare informazioni sulle priorità e sulle sfide chiave relative alla resilienza dei soggetti critici;

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 5, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti;

(c) facilitare lo scambio di ***informazioni e*** migliori prassi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 5, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti;

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) preparare una strategia europea sulla resilienza nel rispetto degli obiettivi di cui alla presente direttiva;

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) promuovere e sostenere valutazioni del rischio coordinate e azioni congiunte fra i soggetti critici;

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h ter) pubblicare conclusioni pertinenti del suo lavoro, per agevolare la ricerca accademica e nel settore della sicurezza;

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h quater) scambiare migliori prassi e informazioni su tutte le altre questioni riguardanti l'attuazione della presente direttiva, ivi compresi l'applicazione e lo sviluppo di norme e specifiche tecniche;

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) sostenere gli Stati membri e i soggetti critici nell'adempimento degli obblighi di cui al capo III mediante le migliori prassi, lo scambio di informazioni e documenti di orientamento non vincolanti.

Emendamento 123

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i ter) effettuare valutazioni coordinate dei rischi di sicurezza di servizi, sistemi o catene di approvvigionamento dei prodotti critici specifici, tenendo conto dei fattori di rischio tecnici e, se del caso, di natura non tecnica.

Emendamento 124

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nello svolgimento di tali compiti, il gruppo per la resilienza dei soggetti critici tutela la riservatezza delle informazioni che sono state scambiate e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali degli Stati membri e dei soggetti critici interessati.

Emendamento 125

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro [24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e in seguito ogni due anni, il gruppo per la resilienza dei soggetti critici stabilisce un programma di lavoro sulle azioni da intraprendere per realizzare i propri obiettivi e compiti, garantendone la coerenza con le prescrizioni e gli obiettivi della presente direttiva.

4. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e in seguito ogni due anni, il gruppo per la resilienza dei soggetti critici stabilisce un programma di lavoro sulle azioni da intraprendere per realizzare i propri obiettivi e compiti, garantendone la coerenza con le prescrizioni e gli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 126

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Entro [tre anni e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, la Commissione trasmette al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 4.

Emendamento

7. Entro [tre anni e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, la Commissione trasmette al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 4. ***La Commissione pubblica regolarmente una relazione di sintesi delle attività del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.***

Emendamento 127

Proposta di direttiva Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Normazione

La Commissione e gli Stati membri sostengono e promuovono lo sviluppo e l'attuazione delle norme stabilite dai pertinenti organismi di normazione europei al fine di promuovere l'attuazione convergente degli articoli 11 e 12.

Emendamento 128

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, entra in vigore

Emendamento

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, entra in vigore

solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Resilienza dei soggetti critici	
Riferimenti	COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 11.2.2021	
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 11.2.2021	
Commissioni associate - annuncio in Aula	29.4.2021	
Relatore per parere Nomina	Alex Agius Saliba 18.2.2021	
Esame in commissione	26.5.2021	22.6.2021
Approvazione	12.7.2021	
Esito della votazione finale	+: 41	–: 1
	0: 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Marco Zullo	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, Maria da Graça Carvalho, Christian Doleschal, Claude Gruffat, Jiří Pospíšil, Kosma Złotowski	

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

41	+
ECR	Adam Bielan, Carlo Fidanza, Kosma Zlotowski
ID	Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
PPE	Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein
Renew	Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo
S&D	Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Christel Schaldemose
Verts/ALE	Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja

1	-
ECR	Eugen Jurzyca

3	0
ID	Miroslav Radačovský
The Left	Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti